



La valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali



Immobilizzazioni materiali

❖ *Caratteri economico–aziendali*

- Beni di uso durevole strumentali alla produzione del reddito
- Se soggetti a logorio tecnico–economico partecipano alla formazione del reddito attraverso l’ammortamento
- Realizzo prevalentemente indiretto



1. *Determinazione originaria del valore*

- *Ipotesi di acquisto:*

- Costo di acquisto più oneri accessori (art. 2426 n. 1)

- *Ipotesi di apporto:*

- Valore partecipazione al capitale assegnata al conferente

- Disposizioni di cui all'art. 2343 c.c.

- *Ipotesi di costruzione in economia:*

- Costi di produzione interna (art. 2426 n. 1)

- Iniziale verifica di congruità in base ai prezzi di mercato



Il criterio generale del costo

Art. 2426 – Punto 1)

- “Le *immobilizzazioni* sono iscritte al costo
 - ◆ di *acquisto* o
 - ◆ di *produzione*.
- Nel *costo di acquisto* si computano anche i costi accessori.
- Il *costo di produzione* comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.”



2. *Modificazioni successive del valore originario*

- *Rivalutazioni*
 - economiche
ex art. 2423, comma 4
 - monetarie (facoltative o obbligatorie)
- *Svalutazioni*
ex art. 2426, n. 3
- *Ripristini di valore*
ex art. 2426, n. 3

3. *Processo di ammortamento*

- *Processo di ripartizione di costi pluriennali*
 - Valore da amm. → Periodo di amm. → Metodo di ripartizione delle quote



- **Concezione di ammortamento insita nelle norme di legge**

- a) **Residua possibilità di utilizzazione**

- b) **Sistematicità**

“si stabiliscono **piani di ammortamento**”

- ◆ prognosi iniziale e generale della vita utile

- ◆ l’eventuale modifica del piano:

- non è un caso eccezionale *ex art. 2423–bis*, comma 2;

- deve essere motivata in Nota integrativa

- ◆ evitare ammortamenti “a fisarmonica”


→ L’ammortamento non coincide concettualmente con le aliquote normali di tipo fiscale.



❖ Valutazione in bilancio (Ias 16: fabbricati, impianti e macchinari)

- Il costo storico “rettificato” (ammortamenti, svalutazioni) rappresenta il *benchmark treatment*
- Successivamente alla rilevazione iniziale → è possibile optare per il *fair value*
- La scelta del *fair value* sin dall’inizio è possibile solo nel caso in cui il bene derivi da:
 - acquisizione aziendale
 - permuta
 - donazione
 - conferimento
- Determinazione del *fair value*:

Terreni e fabbricati → Valore di mercato stimato con perizia

Impianti e macchinari  Valore di mercato stimato con perizia
(in alternativa) Costo di sostituzione



Investimenti immobiliari (IAS 40)



- Prezzi correnti di un mercato attivo
- Prezzi recenti di un mercato meno attivo
- Valore attuale dei flussi finanziari futuri

Beni destinati alla vendita (IFRS 5)



Minore tra il valore contabile e il *fair value* al netto costi di vendita

- La contropartita della variazione di *fair value* concorre (ad eccezione degli investimenti immobiliari Ias 40) a formare una riserva di patrimonio netto (salvo il caso di ripristino di una precedente svalutazione iscritta a conto economico)
- Beni in leasing → Iscrizione secondo il “metodo finanziario”



❖ *Modalità fiscali di valutazione*

- *Con riguardo alla determinazione del costo*

Sostanziale allineamento con la normativa civilistica

- *Con riguardo all'ammortamento*

Coefficienti stabiliti, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per categorie di beni omogenei in base al “*normale periodo di deperimento e consumo*” nei vari settori produttivi

Riduzione alla metà nel primo esercizio di entrata in funzione del bene



Immobilizzazioni immateriali

❖ *Caratteri economico-aziendali*

- Simili a quelli delle immobilizzazioni materiali
- Non sempre facile da verificare
 - *effettiva possibilità di utilizzo durevole*
(es. costi di pubblicità)
 - *confine con “costi sprecati”*
(es. costi ricerca e sviluppo)
 - *condizioni che giustificano l’iscrizione in bilancio*
(es. avviamento)
- Regime giuridico: solo in taluni casi sono associati a particolari diritti
(di brevetto, utilizzazione opere ingegno, marchi)



❖ *Iscrizione in bilancio (criteri valutativi analoghi alle materiali)*

● *Allocazione dei valori in bilancio*

(Stato patrimoniale, Attivo, classe B I)

→ *costi pluriennali (1–2)*

→ *valori rappresentativi di diritti (3–4)*

→ *avviamento (5)*

● *Illustrazione in Nota integrativa:*

→ Movimenti, per ciascuna voce (art. 2427, comma 1, punto 2)

→ Dettaglio composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, comma 1, punto 3);

→ Misura e motivazioni delle riduzioni di valore (art. 2427, comma 1, punto 3–bis)



❖ *Vincoli all'iscrizione in bilancio*

- art. 2426, n. 5 **costi pluriennali (BI1 e BI2)**
 - ◆ Consenso Collegio Sindacale
 - ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
 - ◆ Utili distribuibili solo se residuano riserve disponibili $>$ costi non ammortizzati

- art. 2426, n. 6 **avviamento (BI5)**
 - ◆ Consenso Collegio Sindacale
 - ◆ Acquisizioni a titolo oneroso
 - ◆ Nei limiti del costo sostenuto
 - ◆ Ammortamento ≤ 5 anni
 - ◆ Possibilità di durata superiore, con motivazione in Nota integrativa



❖ *Modalità fiscali di valutazione*

- Disposizioni specifiche per ciascuna voce

→ Tra le disposizioni più rilevanti:

B.I.2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

- Studi e ricerche: *deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto*
- Pubblicità e propaganda: *deducibilità integrale nell'esercizio o in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi*

B.I.3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

- *deducibilità in misura non superiore a 1/2 per ciascun esercizio*

B.I.4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

- Marchi: *deducibilità in misura non superiore a 1/18 per ciascun esercizio*

❖ Valutazione in bilancio (Ias 38)

- Sono distinti in due categorie:
 - ▶ attività a vita utile definita
 - ▶ attività a vita utile indefinita
(es. marchi, avviamento)
- Le attività a vita utile definita devono essere ammortizzate. Il valore ammortizzabile deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la vita utile.
- Le attività a vita utile indefinita (il termine «indefinito» non significa «infinito») non si ammortizzano, ma vengono invece assoggettate annualmente ad *impairment test* (IAS 36)
[rinvio](#)



- I costi pluriennali rappresentati da spese di impianto e ampliamento non sono riconoscibili tra le attività, ma devono essere iscritti a conto economico:
 - non si ritiene infatti probabile che dal loro impiego nella gestione sia possibile ottenere in futuro flussi finanziari.

- I costi di ricerca (sia di base sia applicata) non sono iscrivibili tra le attività:
 - non si ritiene infatti che detti costi siano in grado di generare flussi finanziari futuri con un sufficiente grado di probabilità.

- I costi di sviluppo, alle condizioni del par. 57, sono invece capitalizzabili

- L'avviamento è pari all'eccedenza del costo di un'acquisizione aziendale rispetto alla quota di interessenza nel *fair value* delle attività e delle passività dell'impresa acquisita



- Il costo storico “rettificato” (ammortamenti, svalutazioni) rappresenta il *benchmark treatment* (vedi la disciplina italiana)

N.B.: la determinazione del *fair value* è consentita solo nel caso in cui tali beni siano trattati in un mercato attivo. In tal caso, il *fair value* corrisponde al valore di mercato.

- In tal caso, il *fair value* è impiegabile solo successivamente alla rilevazione iniziale.
- La scelta del *fair value* sin dall’inizio è possibile solo nel caso in cui il bene derivi da: ● **acquisizione aziendale** ● **permuta** ● **donazione** ● **conferimento**
- La contropartita della variazione di *fair value* concorre a formare una riserva di patrimonio netto (salvo il caso di ripristino di una precedente svalutazione iscritta a conto economico)